



## REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n° 2 LANCIANO – VASTO – CHIETI

Via dei Vestini s.n.c. – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

UOC Gestione Attività Amministrative PP.OO

Ufficio Formazione

Tel. 0871/358732

Prot. 76236021 - CU

del 20/10/2021

A tutte le Università Convenzionate

A tutti gli Istituti/Scuole di Specializzazione Pubbliche e Private Convenzionate

Alle Scuole Private OSS Convenzionate

Ai Referenti/Tutor Aziendali

Ai Direttori Medici e PTA ASL Lanciano – Vasto - Chieti

Ai Direttori delle UOC, UO e Servizi interessati

Alla Direzione SAPS

A tutti i tirocinanti

p.c. Al Dott. Rocco Mangifesta

### **Oggetto: Ripresa attività di tirocinio formativo in sede di tutti i tirocinanti/stagisti afferenti alle strutture pubbliche e private convenzionate con la ASL Lanciano – Vasto - Chieti**

A seguito del parere favorevole del RSPP Aziendale, Dr Rocco Mangifesta, si comunica che tutti i tirocinanti/stagisti afferenti alle strutture pubbliche e private convenzionate con la ASL Lanciano – Vasto – Chieti potranno tornare a svolgere attività di tirocinio in presenza a far data dal 25/10/2021, dopo aver acquisito parere favorevole dei referenti/tutor aziendali e dei Direttori delle UOC interessate.

I tirocinanti effettueranno la loro attività di stage presso le UOC, UO e Servizi “COVID FREE”.

Tutti gli stagisti/tirocinanti dovranno essere in possesso del Greenpass (condizione necessaria per l'ingresso) e, tre giorni prima dall'avvio del tirocinio, dovranno effettuare a proprio carico un tampone molecolare. Nel caso di esito negativo potranno avere il nulla osta definitivo all'ingresso presso le sedi ASL. I successivi tamponi saranno a carico dell'UO/UOC/ Servizio scelta come sede di tirocinio, secondo la codifica del rischio previsto dalle procedure interne.

Il controllo del Greenpass sarà giornaliero e la sua verifica seguirà la procedura aziendale allegata.

I casi particolari saranno oggetto di valutazione previa acquisizione di specifica documentazione.

Il numero massimo di tirocinanti ammessi presso le sedi della ASL Lanciano – Vasto – Chieti sarà stabilita dal Direttore che avrà cura di comunicarlo all'Ufficio Formazione, mezzo mail.

Si precisa che l'ingresso dei tirocinanti/stagisti è subordinato al rispetto della procedura sopra menzionata.

Le pratiche amministrative resteranno le medesime e dovranno essere presentate presso l'Ufficio Formazione un mese prima dall'avvio del tirocinio.

**UOC Gestione Attività Amministrative PP.OO**

**Ufficio Formazione**

**Asl2 Lanciano Vasto Chieti**

**Dott.ssa Antonella D'Antonio**




	<b>S.S.N. REGIONE ABRUZZO</b> <b>ASL 2 LANCIANO VASTO CHIETI</b>	13/10/21	Pag. 1/6
	<b>APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI</b> <b>POSSESSO ED ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE</b> <b>COVID19 DA PARTE DEL PERSONALE</b>	IOSQA75	

## INDICE

1. PREMESSA E SCOPO .....	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE .....	2
3. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI .....	2
4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' .....	3
4.1. Verifiche .....	3
4.2. L'incaricato dal Datore di Lavoro per il controllo .....	4
4.3. Sanzioni .....	5
4.4. Comunicazioni .....	6
5. DOCUMENTAZIONE INTERNA .....	6

### Gruppo di lavoro:

Francesco Cau	UOC Investimenti, patrimonio e manutenzione
Davide De Luca	DPO Aziendale
Maurizio Di Renzo	SAPS
Maria Bernadette Di Sciascio	UOC Qualità, Accreditamento e Rischio Clinico
Fernando Di Vito	DMO Chieti
Manuela Loffredo	UOC Risorse umane
Filippo Mancì	UOC Investimenti, patrimonio e manutenzione
Rocco Mangifesta	RSPP
Cinzia Pagliaro	UOC Risorse umane
Manola Rosato	DSB Lanciano
Vincenzo Smargiassi	UOC Informatica e Reti
Giuseppe Vitolla	UOC Qualità, Accreditamento e Rischio Clinico

Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
13/10/2021	Emissione (Rev.0)	GdL	M.B. Di Sciascio 	A. Muraglia T. Schael  

**Dato il continuo evolversi della situazione epidemiologica, dell'aggiornamento delle conoscenze scientifiche, nonché della emanazione di nuove circolari da parte del Ministero della Salute e della Regione Abruzzo, si avvisa che tale documento potrebbe essere soggetto a frequenti revisioni. Quanto definito nel presente documento rimane valido sino a nuova revisione e salvo diverse disposizioni e/o ulteriori misure adottate a livello nazionale e/o regionale.**

I documenti del Sistema di Gestione per la Qualità sono stati elaborati cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti interessate e di conciliare ogni aspetto controverso, per rappresentare il reale stato dell'arte della materia ed il necessario grado di consenso.

Chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione della presente procedura, di poter fornire suggerimenti per il suo miglioramento o per un suo adeguamento allo stato dell'arte in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all'UOC Qualità, Accreditamento e Risk Management all'indirizzo: [qualita@asl2abruzzo.it](mailto:qualita@asl2abruzzo.it) che li terrà in considerazione per l'eventuale revisione della stessa.

Il presente documento è una copia controllata informatica solo se acquisito dal sito [www.asl2abruzzo.it](http://www.asl2abruzzo.it) utilizzando la piattaforma di consultazione documenti TaleteWeb. Ne è consentita la stampa solo a fini di consultazione personale. Il supporto cartaceo non costituisce copia controllata.

Applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID19 da parte del personale	13/10/2021	IOSQA75	Pag.1/6
---	------------	---------	---------

## 1. PREMESSA E SCOPO

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della attività lavorativa.

Scopo di questo documento è quello di descrivere le attività mediante le quali la ASL2 Abruzzo presidia questa funzione di controllo del personale prevista dal DECRETO-LEGGE n. 127 del 21 settembre 2021 e tutela la salute pubblica attraverso il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro e di erogazione di prestazioni sanitarie.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa Istruzione Operativa si applica a tutti i lavoratori dipendenti o assimilati che operano nell'ambito delle attività della ASL2 Abruzzo. Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale (Circolare Ministero della salute n. 35309 del 04/08/2021) l'accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. Peraltro, il possesso del *green pass* non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

L'obbligo di verifica del possesso di *green pass* è posto in capo al datore di lavoro dei dipendenti ed anche al datore di lavoro dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni ed ai soggetti da questo formalmente individuati (comma 5).

## 3. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- DL n. 127 del 21/09/2021
- Circolare Ministero della salute n. 35309 del 04/08/2021
- Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale. Allegate al DPCM 12/10/2021.

#### 4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

La Direzione Strategica invia preliminarmente a tutti i dipendenti una comunicazione che rappresenti la cogenza delle disposizioni contenute nella legge succitata e inerente l'obbligo incombente sul datore di lavoro di farla rispettare all'interno della propria organizzazione con le conseguenze da essa scaturenti (art. 1 comma 6 e 7, DL 5). (Allegato 1).

Con incarico del Direttore Generale sarà dato mandato ai Dirigenti/Responsabili di U.O.:

- di verificare periodicamente il possesso e la regolarità della certificazione verde da parte dei lavoratori operanti a qualsiasi titolo all'interno delle UU.OO. di riferimento;
- di segnalare al Direttore Generale, in qualità di Datore di Lavoro, eventuali operatori sprovvisti per i susseguenti adempimenti di Legge.

Allo stesso fine possono essere allestiti "check point" all'ingresso di specifiche strutture o in occasioni di particolari eventi sia per il controllo massivo degli operatori afferenti che per quello campionario.

Per il personale non dipendente né convenzionato direttamente con la ASL2 Abruzzo ma operante a qualunque titolo all'interno delle strutture dell'Azienda, si rimanda agli obblighi previsti dall'art. 4 del D.L. n° 44 del 1 aprile 2021 (Legge 76 del 28 maggio 2021) in capo ai rispettivi legali rappresentanti pur tuttavia la ASL2 Abruzzo si riserva di considerare detti lavoratori equiparati a quelli alle dirette dipendenze in relazione alla possibilità di essere sottoposti a controllo campionario o sistematico della certificazione verde quando prestano servizio all'interno delle proprie strutture.

In caso di richiesta da parte del datore di lavoro o suo incaricato, riguardo specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro (articolo 3, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139), i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni, di cui al comma 6, dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies, del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021, con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative. Tale ipotesi, tuttavia, non fa venire meno l'obbligo di effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del *green pass* non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione. Nel caso in cui dalle predette comunicazioni si dovesse rilevare una interruzione del servizio il Datore di lavoro può adottare ogni misura di riorganizzazione interna, quale mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l'eventuale impossibilità di poter impiegare personale sprovvisto di *green pass*.

##### 4.1. Verifiche

La verifica del certificato dal 15 ottobre 2021 avverrà in modalità a campione (almeno del 20%) o massiva (secondo le modalità scelte dal incaricato dal Datore di Lavoro) e comunque entro e non oltre 5 gg lavorativi deve essere effettuata su tutto il personale afferente l'U.O.. La verifica del certificato può essere eseguita esclusivamente con le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021. In particolare, la verifica del *green pass* può essere effettuata mediante la scansione del c.d. QR code apposto sullo stesso, utilizzando esclusivamente la App "VerificaC19".

Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario.

Pertanto, non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti - vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone – che hanno determinato il rilascio della certificazione, né

alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate.

Per le certificazioni di esenzione si fa riferimento alla circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute. Tale certificazione contiene:

- i) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- ii) la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105";
- iii) la data di fine di validità della certificazione;
- iv) i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- v) il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
- vi) il numero di iscrizione all'ordine o il codice fiscale del medico certificatore.

Nelle more dell'adozione di un apposito DPCM volto a individuare le specifiche per trattare e verificare in modalità digitale le certificazioni di esenzione, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

Inoltre l'ufficio del SPP Aziendale potrà predisporre ulteriori controlli a campione, come previsto all'art 1 comma 5 del succitato DL all'interno delle strutture della ASL 02 Abruzzo e segnalare al Datore di Lavoro eventuali operatori sprovvisti per i susseguenti adempimenti di Legge.

#### **4.2. L'incaricato dal Datore di Lavoro per il controllo**

L'incaricato del Datore di Lavoro ha l'onere di procedere all'istituzione di un sistema di verifica secondo quanto indicato dal punto 4.1. All'incaricato è richiesto, in caso di accertamento dell'autorità giudiziaria, di dimostrare di aver realizzato nell'ambito del perimetro di azione della propria organizzazione o funzione un sistema di controllo anche a campione del green pass.

Non è prevista nessuna sanzione amministrativa per il Datore di Lavoro e suo incaricato se dimostra di aver attuato un sistema di controllo del green pass nelle modalità previste.

L'incaricato deve essere autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi delle normative vigenti.

#### 4.3. Sanzioni

I commi da 6 a 10 dell'art. 9-septies del DL 52/2021 regolano il regime sanzionatorio, che può essere così schematizzato.

Norma violata	Violazione	Controllo	Sanzione	Sanzioni disciplinari o licenziamento	Durata
Art. 9 septies comma 6	Comunicazione (deve ritenersi: dell'accesso) di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19	Datore di lavoro o suo formale delegato	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Assenza ingiustificata</li> <li>➢ Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato</li> </ul>	Escluso	Fino alla presentazione della certificazione COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021
Art. 9 septies comma 6	Mancato possesso della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro	Datore di lavoro o suo formale delegato	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Assenza ingiustificata</li> <li>➢ Sospensione (non facoltativa) dalla prestazione lavorativa</li> <li>➢ Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato</li> </ul>	Escluso	Fino alla presentazione della certificazione COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021
Art. 9 septies comma 8	Accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di possesso e prestazione di green pass	Datore di lavoro o suo formale delegato	<p>Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35)</p> <p>In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento</p>	Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.	

#### 4.4. Comunicazioni

Il mancato possesso del *green pass* valido può comportare sanzioni gravi per il lavoratore e per l'azienda e tale circostanza può incidere sulla sicurezza, sulle responsabilità e sulla complessiva organizzazione. Pertanto l'azienda promuove una campagna di sensibilizzazione sulla tematica anche attraverso l'informativa indirizzata a tutti i dipendenti (Allegato 1). Conseguentemente ai fini di garantire una efficace organizzazione del lavoro nell'ambito di specifiche esigenze organizzative il datore di lavoro, tramite i vari responsabili dei servizi, (articolo 3, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139) può richiedere ai lavoratori di **rendere le comunicazioni** di cui al comma 6, dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies, del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021, con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Laddove l'incaricato dal Datore di Lavoro, accerti al momento dell'ingresso presso il luogo di lavoro la mancanza del *green pass* di un lavoratore dovrà procedere all'immediata comunicazione del nominativo allà UOC Risorse Umane e al Datore di Lavoro per gli adempimenti di legge (MRIOSQA75/1).

Laddove, invece l'incaricato dal Datore di Lavoro accerti nel corso delle verifiche a campione condotte sul posto di lavoro la mancanza del *green pass* di un lavoratore dovrà procedere all'immediata comunicazione del nominativo al Datore di Lavoro, alla UOC Risorse Umane ed al Prefetto per gli adempimenti di legge ed inviterà il lavoratore a lasciare la postazione di lavoro (MRIOSQA75/2).

Qualora il lavoratore si rifiuti di abbandonare la postazione di lavoro, l'incaricato può richiedere l'intervento della pubblica sicurezza e dandone comunicazione alla Direzione Generale.

#### 5. DOCUMENTAZIONE INTERNA

Allegato 1 Informativa ai dipendenti sull'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde Covid19 da parte del personale.

Accertamento del mancato possesso del *green pass* valido al momento dell'accesso al luogo di lavoro (MRIOSQA75/1).

Accertamento del mancato possesso del *green pass* valido sul posto di lavoro (MRIOSQA75/2).

Applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID19 da parte del personale	13/10/2021	IOSQA75	Pag.6/6
---	------------	---------	---------